



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **271** del 04/12/2018

Modifica L.R. del 16 luglio 2018, n. 39 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”

Oggetto: "Modifica della L.R. del 16 luglio 2018, n. 39 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente"

Relazione illustrativa

La presente proposta di modifica alla legge regionale del 16 luglio 2018, n. 39 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente" è formulata in virtù dei rilievi enunciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con ricorso ex art. 127 della Costituzione, del 14.09.2018, ha impugnato alcune disposizioni della legge regionale innanzi citata.

In particolare il Governo ha rilevato possibili profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme contenute nell'art. 5, commi 1, 2, 5 e 6, nell'art.11, comma 1, nell'art. 12, comma 2, nell'art. 13, comma 1, nonché nell'art.14, eccettuando che:

- *"l'art. 5, comma 1 richiede, per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) "pura", richiamando cioè l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, laddove andrebbe più correttamente richiamato l'art. 19-bis, comma 3 della medesima legge, concernente la SCIA "condizionata" introdotta dal d.lgs. n. 126 del 2016".*
- *L'art. 5, comma 2 della legge regionale prevede che la SCIA per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente sia presentata alla Provincia in cui l'impresa ha la sede legale. Al riguardo il Governo fa rilevare che, "trattandosi di un'attività produttiva, la SCIA va presentata al comune competente per territorio e, in particolare, al SUAP, ai sensi della normativa europea (123/CE/2006 cosiddetta "Direttiva servizi") e nazionale (art. 38, d.l. n. 112 del 2008 e d.P.R. n. 160 del 2010 e, in species, l'art. 2, in cui è previsto che: "(..) è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività".*
- *L'art. 5, comma 5, invece, prevede che qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla su richiesta della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta". In proposito il Governo evidenzia che "non risulta chiaro il fondamento normativo di tale previsione, che non è contenuto nell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, seppur richiamato dall'articolo in esame".*
- *L'art. 5, comma 6 della medesima legge stabilisce che, in caso di mancata regolarizzazione, la Provincia procede all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Anche in questo caso, la procedura prescritta, fa rilevare il Governo, non è riscontrabile nel dettato dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 che, al comma 3, prevede un termine di 60 giorni, successivi dalla presentazione della segnalazione, per lo svolgimento dei controlli di legittimità e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di divieto. Decorso tale periodo, non è possibile vietare l'attività produttiva salve le ipotesi di autotutela, esercitabile solo in certi casi e entro un termine certo (180 giorni dal decorso del termine per i controlli di legittimità).*
- *L'art. 11, al comma 1 dispone che, con cadenza triennale, la Provincia svolga le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Il comma 2, invece, stabilisce che, in caso di mancata regolarizzazione richiesta dalla Provincia in seguito a tali verifiche, l'impresa potrebbe incorrere in un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Il Governo osserva al riguardo che da un lato la competenza, sulla base di quanto asserito in precedenza per l'art.5, dovrebbe spettare al SUAP e dall'altro che la legge n. 241 del 1990 non contempla le verifiche di accertamento, ma stabilisce l'attuazione di controlli di legittimità della SCIA esclusivamente al momento dell'avvio dell'attività e per un tempo limitato di 60 giorni dalla presentazione della SCIA decorsi i quali, in seguito dell'accertamento della carenza dei requisiti normativamente previsti, lo sportello unico adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.*

- L'art. 13, al comma 1, prevede che la Provincia possa sospendere l'attività di noleggio in caso di infrazioni specificamente elencate. Al riguardo, si rileva che, trattandosi di un'attività produttiva, per i motivi sopra elencati, la competenza spetta al SUAP.
- L'art. 14, oltre a prevedere la competenza della Provincia a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività che, come sopra evidenziato, spetterebbe al SUAP, vieta all'impresa di presentare una nuova SCIA nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di divieto. Tale previsione, sostiene il Governo, particolarmente penalizzante per l'imprenditore, incide in maniera rilevante sull'attività di impresa, restringendone l'esercizio. Infine la norma sanzionatoria contenuta nell'articolo 12, comma 2, prevedendo che l'esercizio di attività di noleggio, in assenza di SCIA, sia sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 100.000,00 disattende quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004, adottato in attuazione dell'art. 3 della Legge 11 agosto 2003 n. 218, ai sensi del quale *"le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00"*.

La proposta di modifica della L.R. n. 39 del 16.07.2018 quindi, nel recepire tutte le eccezioni evidenziate con ricorso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, introduce la SCIA condizionata, sposta le competenze in capo al SUAP del Comune competente per territorio, modificando così i vari articoli della legge regionale n. 39/2018 che invece attribuiscono la competenza alle Province, riduce infine l'importo delle sanzioni, nell'ipotesi di esercizio dell'attività in assenza di SCIA.

La presente proposta di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale n. 28/2001, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione

Ing. Enrico Campanile

E. Campanile

L'Assessore ai Trasporti

Avv. Giovanni Giannini

G. Giannini

Il presente allegato consta di n. 7.....
facciate.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

E. C.

Disegno di Legge

"Modifica della L.R. del 16 luglio 2018, n. 39 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente"

Art. 1

Modifiche all'articolo 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 è sostituito dal seguente:

"1. Le presenti disposizioni disciplinano l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 diviene "lettera a)" e le parole "su base provinciale" sono soppresse.

4. La lettera c) del comma 2 dell'art. 1 diviene "lettera b)" ed è così sostituita "stabilisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni".

5. La lettera d) del comma 2 dell'art. 1 diviene "lettera c)".

6. La lettera e) del comma 2 dell'art. 1 diviene "lettera d)".

Art. 2

Modifiche all'articolo 4

Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio l'impresa ha sede legale o la principale organizzazione aziendale".

Art. 3

Modifiche all'articolo 5

L'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 bis, comma 3, della L. 241/1990.

2. La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa al SUAP del Comune in cui l'impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ex articolo 162 d.p.r. 917/1986; la presentazione della SCIA consente lo svolgimento dell'attività senza limiti territoriali e comporta l'iscrizione automatica nel Registro regionale di cui all'articolo 7.

3. La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola

aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.



4. Alla SCIA devono essere allegati:

- a) l'istanza di autorizzazione per lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente. L'istanza dovrà contenere la dichiarazione inerente la denominazione aziendale, l'indicazione della sede legale o della principale organizzazione aziendale nell'ambito del territorio del comune di competenza;
- b) l'attestazione di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di al Regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successive integrazioni;
- c) l'indicazione di: numero, tipologia e dimensione degli autobus da immatricolare in servizio di noleggio con conducente sulla base del titolo di cui al comma 9, con l'impegno a comunicare entro trenta giorni la relativa targa e data di immatricolazione. In caso di impiego di autobus reimmatricolati va indicata anche la data di prima immatricolazione;
- d) l'elenco del personale rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f);
- e) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

5. L'inizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di persone, di cui lo Sportello Unico delle Attività Produttive dà comunicazione all'interessato.

6. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 4, nel termine di sessanta giorni dall'inizio dell'attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività medesima e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita l'impresa a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte dell'impresa, decorso inutilmente il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

7. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6, primo periodo, il Comune competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 6 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies L. 241/1990.

8. Le imprese comunicano al Comune ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 entro trenta giorni dall'avvenuta modifica, compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente all'invio della SCIA.


9. L'impresa richiede al Comune il rilascio di apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 285/1992".

Art. 4

Modifiche all'articolo 6

L'articolo 6, comma 4 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 è sostituito dal seguente:

"4. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino altresì gli estremi della registrazione al libro unico del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo".



Art. 5
Modifiche all'articolo 7

L'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 è sostituito dal seguente:

"1. In ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3 della l. 218/2003, la Regione Puglia istituisce, presso l'Assessorato ai Trasporti il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvede ad inviare annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche nonché l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede nel territorio nazionale.

2. La Regione, in accordo con i Comuni, definisce le caratteristiche e le procedure per l'implementazione del registro telematico di cui al comma 1.

3. Nel Registro sono annotati i dati forniti dal comune competente ai sensi dell'articolo 4 ed in particolare:

- a) la denominazione dell'impresa che svolge attività di noleggio;
- b) l'indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di noleggio;
- c) gli estremi della SCIA;
- d) il numero di autobus in dotazione;
- e) l'eventuale svolgimento dell'attività di noleggio a livello internazionale.

4. Al Registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti telematici.

5. Le imprese iscritte nel registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare al SUAP di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente indicati nell'articolo 4. Le comunicazioni devono pervenire al SUAP entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti

6. L'impresa è cancellata dal registro regionale delle imprese quando:

- a) sia stata assunta determinazione in autotutela sulla SCIA da parte dell'amministrazione comunale;
- b) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
- c) la sua attività sia comunque cessata;
- d) siano venuti meno anche uno dei requisiti di cui all'articolo 4;
- e) sia stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività".


Art. 6
Modifiche all'articolo 8

Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 è apportata la seguente modifica:

a) le parole "alla Provincia in cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle attività provinciali individuate nelle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune in cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle attività comunali individuate nelle presenti disposizioni".

Art. 7
Modifiche all'articolo 9

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 le parole "la provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "il SUAP del Comune competente"



Art. 8
Modifiche all'articolo 10

Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 le parole "trasmettono alla Provincia competente" sono sostituite con le seguenti: "trasmettono al SUAP del Comune competente".

Art. 9
Modifiche all'articolo 11

L'articolo 11 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 è abrogato

Art. 10
Modifiche all'articolo 12

1. All'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio di autobus con conducente si distinguono in:
- infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;
 - infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente.
 - infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati.
 - infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente;
2. Il comma 2 è soppresso;
3. Il comma 4 è sostituito dal seguente "L'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all'articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00";
4. Al comma 6 le parole "dalle province" sono sostituite dalle seguenti "dai comuni";
5. Il comma 7 è sostituito dal seguente "In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede alla contestazione dell'infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla Regione, che provvede all'annotazione nel Registro telematico. Il Comune competente procede, previo introito della sanzione irrogata, all'applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14".
6. È aggiunto il comma 8 "Per tutto quanto non specificatamente previsto si rinvia al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004, adottato in attuazione dell'art. 3 della

Legge 11 agosto 2003 n. 218.”



Art. 11

Modifiche all'articolo 13

Al comma 1 dell'articolo 13 le parole “dalla Provincia competente” sono sostituite con “dal SUAP del Comune competente”

Al comma 3 dell'articolo 13 le parole “all'articolo 5, comma 7” sono sostituite con “all'articolo 5, comma 8”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 14

All'articolo 14 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

- all'inizio del comma 1 le parole “La Provincia competente” sono sostituite con “Il SUAP del Comune competente”;
- alla lettera d) del comma 1 “della Provincia” è sostituito con “del Comune”
- alla lettera e) del comma 1 “dall'amministrazione provinciale” è sostituito con “dell'amministrazione comunale”.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi del comma 1, l'impresa non può presentare una nuova SCIA nell' anno successivo alla data di adozione del provvedimento di divieto”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 15

All'articolo 15 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 “apposita istanza alla Provincia competente entro novanta giorni” è sostituito con “apposita istanza al SUAP del Comune competente” entro il 30 aprile 2019;
 - b) al comma 3 “i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge” è sostituito con “i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al 30 aprile 2019”;
- b) il comma 6 è soppresso.

Art. 14

Norme Transitorie

Sono fatti salvi tutti gli effetti prodotti in vigenza della Legge n. 39/2018.